

N. 7175/2023 R.G.



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott.ssa Roberta Moramarco - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7175/2023 R.G. vertente tra:

VINCENZO [redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Gentile e Massimiliano Silvetti

- ATTORE -

E

[redacted] **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Strafella

- CONVENUTO -

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2023, Vincenzo [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] S.r.l. per ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 2 maggio 2023 con cui era stata disposta la sua esclusione dalla compagine sociale. Esponeva nell'atto di citazione che:

- la [redacted] S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita nel 2015 per la gestione di uno stabilimento balneare conferito da [redacted] che ne era stato titolare dal 1974;
- la compagine sociale era in origine ripartita al 50% tra i due soci, [redacted] e [redacted] Salvatore;
- il rapporto tra i soci, inizialmente pacifico, si sarebbe deteriorato negli anni a causa di condotte asseritamente prevaricatorie del [redacted] e della crescente ingerenza dei suoi

familiari nella gestione; il [] sarebbe stato sistematicamente escluso dalle decisioni e mai informato dei flussi finanziari;

- egli avrebbe “*appreso solo recentemente di aver asseritamente “alienato” il 49% della sua partecipazione al [] attraverso un atto denominato “cessione di quote”, datato 3 marzo 2022, redatto in formato elettronico, con firma digitale riferita a [] ed a [] atto che disconosceva e definiva la “Falsa Cessione di Quote di [] poichè “formato in modo evidentemente fraudolento”;*

- aveva impugnato detto atto in via cautelare unitamente alla delibera dell'8 febbraio 2023 con cui l'assemblea, con la sola presenza del [] aveva revocato il [] dalla carica di amministratore e nominato amministratore unico il [] stesso (fatti oggetto del proc. RG 5949/2023, radicato innanzi a questo Tribunale);

- stando alle risultanze del libro soci e del registro delle imprese, dunque, al momento della domanda il capitale sociale era così suddiviso: [] deteneva l'1% delle quote, mentre il restante 99% era detenuto da [] Salvatore, nominato frattanto amministratore unico;

- successivamente, con delibera del 2 maggio 2023, l'assemblea disponeva l'esclusione del socio [] dalla compagine societaria per asserita giusta causa, adducendo plurimi comportamenti illegittimi che avrebbero cagionato danni alla società stessa (in sintesi: trattenimento di somme riscosse per conto della società; rifiuto di sgomberare cabine occupate; mancata restituzione di beni societari; discredito arrecato alla società).

L'attore concludeva, pertanto, per l'annullamento della delibera di esclusione per i seguenti motivi:

- mancata previsione statutaria dell'esclusione del socio;
- inapplicabilità dell'art. 2287 c.c.;
- assenza di giusta causa;
- mancanza del quorum deliberativo per l'invalidità della cessione di quote del 3 marzo 2022.

La convenuta si costituiva in giudizio eccependo anzitutto l'improcedibilità della domanda per mancata chiamata in causa del socio [] e, nel merito, evidenziava la legittimità della delibera di esclusione di socio. In via riconvenzionale, chiedeva l'esclusione del socio [] dalla compagine societaria e il risarcimento danni per € 50.000.

Con ordinanza del 27.9.23, il Giudice Istruttore riteneva inammissibile la mancata chiamata in causa del socio [] in assenza di specifica domanda nei suoi confronti.

Inoltre, all'udienza del 12.12.23 il Giudice, valutati irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 27.1.26 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.

Si premette che non sarà oggetto di vaglio, sia perché ininfluente ai fini del presente giudizio, sia perché materia di altro procedimento incardinato presso questo Tribunale, la questione della validità della cessione di quote del 3 marzo 2022, con la quale [REDACTED] avrebbe acquisito quote per il 99% del capitale sociale, mentre l'1% sarebbe rimasto in capo a [REDACTED]. L'attore, infatti, ha eccepito l'invalidità della relativa iscrizione alla Camera di Commercio, sostenendo che la firma digitale riconducibile alla sua persona sarebbe stata apposta fraudolentemente. Ebbene, ciò che conta nel presente giudizio è il mantenimento della qualifica di socio in capo a [REDACTED] che costituisce il presupposto della sua legittimazione attiva, e ciò a prescindere della percentuale di quote di cui sia titolare. Sul punto, comunque, è in atti l'ordinanza del 31 luglio 2023, emessa nel procedimento RG 5949/2023 da questo Tribunale, che ha rigettato il ricorso cautelare del [REDACTED] volto a ottenere la sospensione della delibera dell'8 febbraio 2023, ritenendo valida ed efficace la cessione di quote del 3 marzo 2022, nonostante le eccezioni sollevate dal [REDACTED] circa il carattere apocrifo delle firme digitali. Il Giudice, infatti, anche sulla base delle produzioni di parte convenuta, ha evidenziato che *"l'atto di cessione è perfetto e vincolante tra le parti mentre le successive formalità sono necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese e la opponibilità ai terzi e alla società"*.

Fatta questa doverosa premessa, si passa ad analizzare le domande e le eccezioni oggetto di causa.

1. L'eccezione preliminare relativa alla mancata chiamata in causa del socio

[REDACTED]
La convenuta eccepiva la necessità di chiamare in causa il socio [REDACTED] quale litisconsorte necessario, sostenendo che la sua mancata partecipazione al giudizio costituirebbe *"serio rischio di nullità della sentenza emananda"*.

Tale eccezione è infondata, come già rilevato dal Giudice Istruttore con provvedimento che il Collegio ritiene di confermare per le ragioni che seguono.

Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall'art. 102 c.p.c., ricorre quando *"la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti"*. Tale istituto si fonda su ragioni di diritto sostanziale, quando risulta dedotto un rapporto plurisoggettivo inscindibile, o di diritto processuale, nelle ipotesi di sostituzione processuale o quando specificamente previsto dalla legge.

Nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che *"la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione"* (Cass. Sez. 1, 05/10/2012, n. 17060, Rv. 624681 - 01).

La delibera assembleare costituisce, infatti, manifestazione di volontà della società, sicché nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari si riconosce la legittimazione passiva unicamente in capo alla società, e non ai singoli soci. È importante, infatti, tenere distinto il caso dell'azione di esclusione del socio promossa da altro socio (diversa dall'impugnazione di delibera di esclusione), caso per il quale la giurisprudenza ha chiarito che *"la legittimazione passiva spetta al solo socio di cui si domanda l'esclusione, quale controparte del contratto costitutivo dell'ente, e non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti della società, in capo alla quale non è configurabile un interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c."* (cfr. Trib. Bolzano, sent. n. 399 del 6 maggio 2020).

Nel caso di specie, il socio [redacted] non ha alcun interesse sostanziale a contraddire nell'impugnazione della delibera di esclusione, atteso che la delibera è stata adottata con il suo voto favorevole, e la sua eventuale partecipazione al giudizio non potrebbe che essere volta a sostenere la validità della stessa delibera, interesse già adeguatamente tutelato dalla società convenuta (di cui egli è il legale rappresentante). L'eventuale annullamento della delibera di esclusione produrrebbe, invero, effetti nei confronti di tutti i soci, ai sensi dell'art. 2377 c. 7 c.c., che stabilisce che *"l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità"*. Pertanto, la mancata chiamata in causa del socio [redacted] non pregiudica l'efficacia del giudicato, che si estenderà automaticamente anche nei suoi confronti.

L'eccezione deve essere, dunque, respinta, con conferma della regolarità del contraddittorio instaurato nei confronti della sola [redacted] S.r.l..

2. La domanda attorea di declaratoria di invalidità e/o inefficacia della deliberazione adottata dai soci della [redacted] S.r.l. in data 2 maggio 2023.

La domanda principale spiegata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.

Anzitutto, si rileva che l'art. 2473-bis c.p. stabilisce che *"L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale"*.

Tale norma rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003, che si inserisce nel più ampio disegno teso a valorizzare la connotazione personalistica delle società a responsabilità limitata, riconoscendo la *"rilevanza centrale del socio"* e dei rapporti contrattuali tra i soci.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere il requisito di specificità delle ipotesi di esclusione costituisca una garanzia fondamentale contro possibili abusi della maggioranza.

Sul punto, si è evidenziato che *"il requisito della 'giusta causa' di esclusione attraverso la previsione statutaria, costituisce una garanzia contro il rischio di abusi o comunque di scelte arbitrarie da parte della maggioranze poste in essere in danno del socio di minoranza"* (cfr. Trib. Bari, sent. N. n. 1426 del 13 aprile 2021). In particolare, si è ritenuto che l'art. 2473 bis c.c. costituisce, sostanzialmente, una delega in [] all'atto costitutivo ed è espressione di due principi cardine della disciplina delle società a responsabilità limitata, ovvero la centralità della posizione del socio e la massima rilevanza dell'autonomia statutaria. In disparte le ipotesi di esclusione c.d. legale o obbligatoria, direttamente previste dalla legge, è l'atto costitutivo, pertanto, che deve prevedere singole e specifici casi di esclusione convenzionale per giusta causa. La disposizione tutela l'interesse del socio a conoscere *ex ante* le conseguenze del proprio comportamento, il che implica che il fatto determinante sia indicato in termini puntuali, a pena di invalidità tanto della clausola, quanto della delibera. Inoltre, la causa non potrà essere riferita al singolo socio, ma dovrà contenere una regola organizzativa suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i soci, o comunque di quei soci che si trovino nella situazione descritta nella clausola. Per risolvere il vincolo sociale limitatamente ad un socio con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza non basta, pertanto, il venir meno dell'*affectio societatis*, ma occorre un'apposita previsione statutaria che lo consenta (cfr. Trib. Bari, sent. N. n. 1426 del 13 aprile 2021; nello stesso senso, Trib. Napoli, sentenza n. 3657 del 4 aprile 2024).

Né risulta analogicamente applicabile, come sostenuto da parte convenuta, l'art. 2287 c.c. in materia di società di persone atteso che, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, la chiarezza del dato normativo e l'assenza di lacune impediscono di procedere ad interpretazione estensiva o analogica che guardi alle disposizioni relative all'esclusione previste per altri tipi societari, quali le società di persone o le cooperative.

Ebbene, dall'esame dell'atto costitutivo della società (all. 2 all'atto di citazione) non risulta alcuna previsione specifica relativamente all'esclusione del socio per giusta causa. L'atto, infatti, si limita a disciplinare gli aspetti ordinari della società, senza contemplare specifiche ipotesi di esclusione, sicché la delibera va annullata per violazione di legge ex art. 2377 cc..

L'accoglimento della domanda principale per i motivi suddetti assorbe le questioni relative alla presenza/assenza di giusta causa, ed alla sussistenza del quorum deliberativo per l'invalidità della cessione di quote del 3 marzo 2022.

3. La domanda riconvenzionale di esclusione del socio.

La convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, che questo Tribunale disponesse l'esclusione del [] accertando *"la sussistenza delle gravissime condotte inadempienti dell'attore e per l'effetto disporre lo scioglimento del vincolo sociale rispetto a quest'ultimo"*.

Anzitutto, è necessario distinguere, trattandosi di diverse tipologie di giudizio:

- l'impugnazione di una delibera di esclusione già adottata (come nel caso principale), e
- l'azione diretta volta a ottenere una pronuncia giudiziale di esclusione del socio (come nella domanda riconvenzionale).

Nel primo caso, invero, la società, pur se formalmente convenuta, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato. Nel secondo caso, invece, si tratta di un'azione costitutiva volta a ottenere una pronuncia giudiziale che produca direttamente l'effetto dell'esclusione del socio dalla compagine sociale.

Ebbene, la domanda riconvenzionale di esclusione formulata dalla società convenuta è inammissibile, e va rigettata. Anzitutto si evidenzia la mancanza di una espressa previsione normativa, non essendo tale azione prevista dalla legge. Nelle società a responsabilità limitata, infatti, l'art. 2473 c.c. costituisce l'unica norma che disciplina l'esclusione del socio per giusta causa, che non prevede alcuna possibilità di esclusione giudiziale diretta, diversamente da quanto accade per le società di persone. Per queste ultime, l'art. 2287 c. 3 c.c. prevede espressamente che *"Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro"*. Tale previsione normativa, che consente l'azione giudiziale diretta di esclusione, non si ritiene applicabile alle società a responsabilità limitata, per le quali il legislatore ha optato per un sistema completamente diverso, basato sull'autonomia statutaria. Non vi è, in altri termini, alcuna lacuna normativa che possa essere colmata in via interpretativa, in chiave di estensione analogica, trattandosi anzi di una precisa scelta legislativa.

Un ulteriore profilo di inammissibilità attiene alla legittimazione attiva della società a richiedere l'esclusione giudiziale del socio, atteso che trattasi di rimedio che opera nell'interesse dei soci, e non della società come ente, la quale non ha in ciò un interesse sostanziale autonomo, distinto da quello dei soci che compongono la maggioranza.

4. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Anche tale domanda va rigettata, essendo generica e priva di adeguata specificazione anche in ordine ai criteri di quantificazione. Inoltre, le condotte addebitate al [REDACTED] sono state prontamente contestate, né alcun principio di prova -tantomeno documentale- è stato fornito da parte convenuta in ordine ad eventuali spese sostenute a causa dei comportamenti addebitati al [REDACTED]

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo D.M..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda dell'attore e, per l'effetto, ANNULLA la delibera assembleare della [REDACTED] S.r.l. del 2 maggio 2023 con cui veniva disposta l'esclusione del socio Vincenzo [REDACTED]
- 2) ORDINA al Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce di iscrivere la presente decisione;
- 3) RIGETTA le domande riconvenzionali della convenuta;
- 4) CONDANNA la [REDACTED] S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] Vincenzo, che si liquidano in euro 4.659,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CAP come per legge, ed al rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

Il Giudice est.

Dott.ssa Roberta Moramarco

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana